

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1082)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 9 giugno 1960 (V. Stampato n. 1644)*

**d'iniziativa dei deputati MIGLIORI, GUI, CONCI Elisabetta, BADALONI Maria, SAVIO
Emanuela, DAL CANTON Maria Pia, GENNAI TONIETTI Erisia, JERVOLINO Maria,
BATTISTINI, CASSIANI, FERRARI Giovanni, ELKAN, MANZINI, PAVAN, LOMBARDI
Giovanni, ANDREUCCI, SARTI, LIMONI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 GIUGNO 1960

Disposizioni concernenti l'affissione e l'esposizione al pubblico
di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore o alla decenza

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Chiunque fabbrica, introduce, affigge od espone in luogo pubblico od aperto al pubblico disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati comunque destinati alla pubblicità, i quali offendono il pudore o la pubblica decenza, considerati secondo la particolare sensibilità dei minori degli anni diciotto e le esigenze della loro tutela morale, è rispettivamente punito a norma degli articoli 528 e 725 del Codice penale.

Si applica la pena di cui all'articolo 725 del Codice penale anche quando disegni,

immagini, fotografie od oggetti figurati rappresentano scene di violenza atte ad offendere il senso morale o l'ordine familiare.

Art. 2.

Quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono eseguire il sequestro di detti disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati, procedendo immediatamente, e non oltre le ventiquattro ore, alla denuncia al procuratore della Repubblica.

Se questi non lo convalida entro le ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.